

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 155<sup>A</sup> - 155. SITZUNG

29 - 3 - 1960

INDICE

INHALTSANGABE

**Mozione di impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale delle norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali (D.P.R. 30 gennaio 1960, n. 103, G.U. n. 58 d.d. 8-3-1960), presentata dai Consiglieri regionali Benedikter, Pupp e Brugger**  
pag. 3

**Disegno di legge n. 119:**

« Trattamento di pensione e di previdenza del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano ed approvazione dello Statuto del fondo relativo » (rinviato dal Governo)  
pag. 9

**Mozione riguardante l'applicazione dell'art. 73 dello Statuto (presentata dal cons. Benedikter e altri)**  
pag. 14

**Beschlußantrag betreffend die Anfechtung der Durchführungsbestimmungen über den Gebrauch der deutschen Sprache bei Gericht (D. P. R. 30.1.1960, Nr. 103, G. U. Nr. 58 vom 8.3.1960) vor dem Verfassungsgerichtshof, eingebracht von den Regionalräten Benedikter Pupp und Brugger**  
Seite 3

**Gesetzentwurf Nr. 119:**

« Regelung der Pensions- und Fürsorgeansprüche des Personals der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammern von Bozen und Trient und Genehmigung des Statuts für den einschlägigen Fonds » (von der Regierung rückverwiesen)  
Seite 9

**Beschlußantrag betreffend die Anwendung des Art. 73 des Autonomiestatuts (eingebracht von RR. Benedikter u.a.)**  
Seite 14



Presidente: *dottor Silvio Magnago*

Vicepresidente: *dottor Remo Albertini*

Ore 15.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 23 marzo 1960.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich beantrage, daß der Regionalrat jetzt die Anfechtung der Durchführungsbestimmungen über den Sprachgebrauch bei Gericht behandle. Wir haben den Anfechtungsantrag schon am 15. März eingebracht, also zeitig genug, um dem Regionalrat Zeit zu geben, die Sache zu studieren, und es ist jetzt, möchte ich sagen, höchste Zeit, denn der Termin für die Anfechtung läuft am 7. April ab und die Anwälte müssen auch Zeit haben, die Anfechtungsschrift vorzubereiten. Ich beantrage daher, daß der Anfechtungsantrag sofort behandelt werde.

PRESIDENTE: È stato richiesto che venga trattata subito la « Mozione di impugnazione davanti alla Corte costituzionale delle norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali ».

Quanto qui viene chiesto di discutere è all'ordine del giorno suppletivo, però non può essere trattato se il Consiglio non è d'accordo che si tratti

questa materia subito. C'è qualcuno che chiede la parola sulla proposta di trattare subito, per la scadenza dei termini, la mozione di impugnazione davanti alla Corte costituzionale delle norme di attuazione sull'uso della lingua tedesca? Se nessuno chiede la parola metto in votazione questa proposta; chi è d'accordo con la proposta del cons. Benedikter prego alzi la mano: approvata a maggioranza con 2 contrari e 1 astenuto.

Allora trattiamo questo. Vorrei dare solo comunicazione che mi è pervenuta una lettera da parte del Presidente della Camera di Commercio di Bolzano, avv. Walter von Walter, il quale è anche Presidente della mostra dei vini, che attualmente è aperta a Bolzano all'Albergo Laurino. Qui egli mi scrive e mi prega di comunicare al Consiglio che egli sarebbe contento se ci fosse una visita collettiva alla mostra del vino da parte del Consiglio regionale; naturalmente egli vorrebbe essere preavvisato in tempo, perchè egli possa essere anche presente quando e se il Consiglio intende andare in corpore a visitare la mostra del vino.

Adesso c'è un argomento urgente qui da trattare: « *Mozione di impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale delle norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali (D.P.R. 30 gennaio 1960, n. 103, G. U. n. 58 d.d. 8-3-1960), presentata dai Consiglieri regionali Benedikter, Pupp e Brugger* ».

La parola al cons. Benedikter presentatore della mozione.

MITOLO (M.S.I.): Faccio la proposta che sia data per letta! ...

PRESIDENTE: C'è la proposta del cons. Mitolo di dare per letta la relazione dei presentatori di questa proposta; deve essere votata, chi è d'accordo di dare per letta alzi la mano. La maggioranza è d'accordo. Relazione della commissione, que-

sta è di due parole.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die gesetzgebende Kommission für Allgemeine Angelegenheiten ist am 23. März 1960 zusammengetreten und hat den Antrag auf Anfechtung der Durchführungsbestimmungen laut Dekret des Staatsoberhauptes vom 3. Januar 1960 Nr. 103 mehrheitlich — mit einer Gegenstimme — genehmigt. Einige Mitglieder haben sich vorbehalten, im Regionalrat Abänderungen zu beantragen.

PRESIDENTE: Il dispositivo della delibera di impugnazione suona:

*Viste le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria, emanato con D.P.R. 3-1-1960, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 8-3-1960;*

*visto l'art. 83 dello Statuto di autonomia che riserva al solo Consiglio regionale l'impugnazione per violazione dello Statuto di atti aventi valore di legge anche quando concernono particolarmente il gruppo di lingua tedesca;*

*delibera*

*di impugnare*

1) *gli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 ed il secondo comma della disposizione finale del D.P.R. 3-1-1960, n. 103, per violazione delle seguenti disposizioni:*

a) *dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 10 della Costituzione;*

b) *degli articoli 2, 4, 79, 82, 84 e 85 dello Statuto e degli articoli 3 e 6 della Costituzione.*

Questo è il dispositivo, il resto che si trova qui è tutto commento. « Può intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare; salvo che per il primo presentatore tutti gli altri interventi non potranno superare i 20 minuti. Non sono permessi altri interventi nemmeno a titolo di dichiarazione di voto ».

Poi c'è una proposta di cui vorrei rendere attento il Consiglio: perchè l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale possa venire deliberata ci vuole la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati al Consiglio. Per la impugnazione davanti alla Corte costituzionale 25 Consiglieri, in base allo Statuto. Si può impugnare con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio, cioè 25 voti. Ho letto il dispositivo; adesso chi chiede la parola? Può parlare uno per gruppo.

MITOLO (M.S.I.): La materia è così scottante che tutti hanno paura di pronunciarsi...

PRESIDENTE: La Giunta può anche parlare separatamente.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo - D.C.): Non parla nessuno...

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Il dr. Kessler ha la parola.

KESSLER (D.C.): Pensavo che qualche altro gruppo avesse preso la parola, e in tal caso avrei evidentemente tenuto conto delle eventuali osservazioni che fossero state fatte. Ciò non essendo avvenuto, a nome del gruppo che rappresento dirò qual è l'atteggiamento che noi assumeremo di fronte alla mozione presentata dalla S.V.P., e, sia pure brevemente, farò qualche altra considerazione.

Già altre volte ci siamo trovati di fronte a proposte che provengono da parte della S.V.P. per impugnare norme di attuazione emanate con decreto del Presidente dello Stato in materie che sono di preminente interesse del gruppo linguistico tedesco. Vorrei dire che anche nel caso presente, cioè quello delle norme di attuazione in materia dell'uso delle lingue, è senza dubbio, e può essere riconosciuto da tutti, una materia che interessa particolarmente il gruppo di lingua tedesca, ed anche quello di lingua ladina. Anche se va però subito osservato che non è materia che interessi soltanto o che investa soltanto l'interesse di una minoranza linguistica, in quanto le norme di attuazione, la cui impugnativa oggi stiamo esaminando, riguardano anche tutta la materia di natura giurisdizionale, tutti i procedimenti giudiziari sia in sede civile che

in sede penale, che in sede tributaria e finanziaria, e come tale indubbiamente anche l'uso della lingua è, come è interesse pubblico il mantenimento dell'ordine pubblico e la giustizia in generale, deve essere riconosciuto un interesse generale, quindi non solo della minoranza linguistica, ma anche di tutti i cittadini. Ciò non pertanto va riconosciuto che indubbiamente la minoranza etnica, la minoranza linguistica è particolarmente interessata a una materia come questa. Sulla base di queste considerazioni annuncio già fin d'ora che il mio gruppo sarà d'accordo con la mozione presentata dalla S.V.P. per rendere possibile al gruppo di lingua tedesca di avere una pronuncia giurisdizionale su una materia di particolare importanza per il gruppo stesso. Soprattutto, direi, per non permettere che il gruppo ritenga di non avere visto da parte degli altri gruppi di lingua italiana condiviso quello che ritiene un suo diritto, che è quello di ricorrere e di avere una pronuncia giurisdizionale definitiva su un determinato testo. È a tutti noto del resto che lo Statuto non concede questa facoltà autonomamente alla Provincia di Bolzano, e quindi anche per questo argomento, come già abbiamo fatto qualche altra volta, ci pare giusto dare questa possibilità al gruppo di lingua tedesca.

Fatte queste precisazioni e queste anticipazioni non possiamo però non intrattenerci brevemente con qualche considerazione sul merito degli articoli impugnati e soprattutto delle motivazioni messe a sostegno delle impugnazioni. Almeno qualcuna evidentemente, secondo noi, per lo meno, non è affatto pertinente, qualcuno è contraddittoria con principi generali che credo dovrebbero essere ritenuti pacifici e quindi questo almeno ci deve essere consentito di poterlo rilevare. Per esempio in linea generale per tutti e tre i motivi d'impugnazione proposti, quando si delibera di impugnare perchè « sarebbero stati violati l'art. 4 dello Statuto e l'art. 10 della Costituzione » ci sembra proprio di non poter fare a meno di rilevare, come del resto è stato fatto evidentemente senza utilità altre volte, che non è possibile parlare di violazione dell'art. 10 della Costituzione perchè vorrei dire che riguarda un'altra cosa; l'art. 10 della Costituzione dice: « Lo Stato nell'emanazione delle sue leggi deve attenersi alle norme di

diritto internazionale »; è sempre la tesi costante che rimarrà sempre, penso, finchè c'è Benedikter, è la tesi costante sua che il trattato di Parigi sia una norma di diritto internazionale. Ora, non è una norma di diritto internazionale, è un trattato internazionale che non si può, credo, confondere con quella che è una norma di diritto civile, come il contratto che si fa sulla scorta del diritto civile stesso. Comunque riteniamo senz'altro che l'invocare la violazione dell'art. 10 della Costituzione sia assolutamente fuori posto, come ci pare che sia fuori posto invocare la violazione dell'art. 4 dello Statuto, laddove si dice: « siccome l'art. 4 dello Statuto pone come principio a cui deve uniformarsi la legislazione regionale quello del rispetto degli obblighi internazionali — argomenta l'estensore della mozione — quindi anche le norme di attuazione che vengono ad attuare questo Statuto si devono uniformare allo stesso principio ». Noi non siamo di questa opinione; vorrei dire che è proprio il contrario quasi, cioè la illegittimità costituzionale sussisterebbe solo quando il legislatore statale, nell'emanare le norme di attuazione allo Statuto, ponesse delle norme che sono difforni da quelle contenute nelle leggi costituzionali; e in quel caso vi sarebbe una violazione costituzionale. Ma evidentemente il limite che è posto dalla legislazione regionale non può essere ritenuto ugualmente vincolante per la legislazione nazionale.

D'altra parte va anche osservato — ed anche questo è un rilievo, che abbiamo avuto occasione di fare altre volte, sempre inutilmente — l'accertamento giurisdizionale della costituzionalità o meno delle norme non va fatto con rispetto ad un trattato internazionale, ma va fatto con riguardo esclusivo alla Costituzione e con riguardo esclusivo, nel caso nostro, oltre che alla Costituzione, allo Statuto di autonomia, che è pure esso una legge costituzionale. Quindi anche questo argomento, che è caro al cons. Benedikter, noi non riteniamo che sia molto confacente.

Un'ultima osservazione vorrei fare, così, di striscio magari, ultima anche perchè mi pare che non possa essere omessa. Precisamente nell'ultimo motivo di impugnazione si afferma che « per quanto riguarda la materia dei libri fondiari la

competenza a stabilire anche le norme che regolano l'uso delle lingue deve spettare alla Regione, in quanto l'art. 4 n. 7 dello Statuto dà alla Regione, conferisce alla Regione competenza primaria in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari ». Anche questa è una tesi generale molte volte sostenuta che non abbiamo mai condiviso e che non possiamo neanche ora condividere, in quanto l'attribuire la competenza alla Regione in materia d'impianto e tenuta dei libri fondiari, come del resto dimostra la legislazione nazionale che è intervenuta in questo settore, non può coinvolgere la materia e quindi la competenza dell'uso delle lingue, che è una competenza separata e distinta e che non può trovare la sua regolamentazione in sede regionale in base all'art. 4 punto 7, ma trova evidentemente la sua regolamentazione negli articoli dello Statuto 84 e 85, che riguardano espressamente le norme sull'uso delle lingue, come pure in altre norme giuridiche che comunque non sono quelle dell'art. 4.

Quindi anche l'ultimo motivo di impugnazione mi pare che abbia poco fondamento.

Queste, alcune considerazioni che ci pareva di dover fare, ma soprattutto di non poter sottacere nel momento in cui daremo il nostro voto favorevole perchè questa mozione passi allo scopo già inizialmente dichiarato, che è quello di permettere al gruppo di lingua tedesca, che ritiene di particolare importanza questa materia, di permettere allo stesso di ottenere una pronuncia giurisdizionale definitiva sulla costituzionalità o meno delle norme di attuazione emanate in materia.

**PRESIDENTE:** Altri che chiedono la parola? Il cons. Mitolo.

**MITOLO (M.S.I.):** Vorrei chiedere al capogruppo della D.C. se ritiene di poter fare una proposta di modifica al testo in cui è stata redatta la mozione, perchè io penso che sia necessario farlo in quanto la mozione, una volta approvata, contiene i limiti del mandato entro il quale coloro che saranno incaricati di impugnare, di difendere la Regione davanti alla Corte costituzionale dovranno contenere il loro ricorso, a meno che questi limiti

non debbano essere segnati dalla Giunta regionale. Vorrei essere informato su questa cosa.

**PRESIDENTE:** Se ben ricordo noi in Consiglio, trattando le mozioni, abbiamo una volta stabilito che emendamenti a mozioni possono essere presentati solo d'accordo con i presentatori, perchè altrimenti uno presenta una mozione... Faccio l'esempio di una mozione che condanna il fascismo, uno presenta un emendamento al posto di « fascismo » ci mette « comunismo », chi ha presentato la mozione se la vede capovolta.

Perciò non ritengo possibile presentare emendamenti se non d'accordo con i presentatori della mozione, altrimenti la si potrebbe modificare completamente. Si può respingere la mozione ma non modificarla senza l'accordo dei presentatori. Questa è la regola che abbiamo già messa in pratica altre volte e credo che dobbiamo attenerci a questo, perchè è anche giusto.

**MITOLO (M.S.I.):** Allora resta inteso che in caso di approvazione della mozione gli articoli che vengono impugnati sono quelli indicati nella mozione ed i motivi per i quali vengono impugnati sono quelli indicati nella mozione in relazione a quelle tali norme dello Statuto che si ritengono violate dalle norme di attuazione, è così?

**KESSLER (D.C.):** Purtroppo.

**MITOLO (M.S.I.):** Allora ci divertiremo!

**PRESIDENTE:** Uno per gruppo può parlare, chi ha presentato la mozione può parlare oltre ai venti minuti.

**KESSLER (D.C.):** Per l'illustrazione.

**PRESIDENTE:** Ma l'illustrazione la doveva fare prima che la discussione si aprisse, siccome lei ha già parlato a nome del gruppo, non può più parlare. Chi chiede la parola sulla mozione? Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Es ist anzuerkennen, daß die christlich-demokratische Partei ihre Stimmen für die Anfechtung dieser Durchführungs-

bestimmungen vor dem Verfassungsgerichtshof zur Verfügung stellt. Ich möchte jedoch hiezu bemerken, daß durch die Stellungnahme des Vorsitzenden der Gruppe der christlich-demokratischen Partei bei dieser Gelegenheit — und bei anderen Gelegenheiten des Präsidenten des Regionalausschusses — zur Begründung der Anfechtung der Wert dieser Schützenhilfe sehr vermindert wird. Und wir haben das in seinen Auswirkungen durch die bisherigen Urteile des Verfassungsgerichtshofes bereits erlebt. Das ist nur eine Feststellung, die, glaube ich, heute schon auch als historische Feststellung getroffen werden kann. Morgen findet vor dem Verfassungsgerichtshof die Verhandlung über die Anfechtung der Durchführungsbestimmungen über den Sprachgebrauch in der öffentlichen Verwaltung im allgemeinen statt, in der ja dieselben grundsätzlichen Fragen erörtert werden. Wie ich schon andere Male festgestellt habe, dürfte es keinen Sinn haben, diese Fragen erneut eingehend zu behandeln, doch möchte ich hier einige kurze Bemerkungen besonders zu den mündlichen Ausführungen des Abg. Kessler machen.

Prof. Balladore-Pallieri, ein anerkannter Völkerrechtler, bezieht sich in seinem Schriftsatz zur morgigen Verhandlung auf einen umstrittenen Grundsatz der italienischen Verfassung, wenn er sagt — ich zitiere italienisch —: « Ai nostri scopi basta ricordare l'indiscusso principio — e ci asteniamo da citazioni, poichè sarebbe da citare la nostra intera dottrina e la nostra intera giurisprudenza, che si sono occupate dell'argomento — della presunzione di conformità del diritto interno al diritto internazionale, il principio cioè, dal quale essendo da presumere che lo Stato voglia far fronte ai suoi impegni internazionali, il diritto interno è da interpretare per quanto possibile in modo conforme al diritto internazionale ». Diesen Standpunkt hat die italienische Regierung selbst eingenommen, und zwar in ihrer Antwortnote an die österreichische Regierung vom 30. Januar 1957, nachdem in der österreichischen Note auf den Widerspruch hingewiesen worden war, der zwischen der Gleichstellung der deutschen mit der italienischen Sprache im Pariser Vertrag und der Auslegung besteht, die der Art. 84 des Autonomiestatuts — der mit der Feststellung beginnt, daß

die italienische Sprache auch in der Region die offizielle Sprache ist — durch ein Gutachten des Staatsrates erfahren hat. Die italienische Regierung hat sich dabei auf folgenden Standpunkt gestellt: « Le norme statutarie hanno lasciato in vigore le precedenti concessioni e previsioni legislative sul bilinguismo e nel contempo le sviluppano e le integrano ai sensi dell'Accordo ». Es gilt also der allgemeine Grundsatz, daß die innerstaatlichen Rechtsätze, seien sie verfassungsrechtlich oder nur auf einem gewöhnlichen Gesetz fußend, soweit dies überhaupt möglich ist, im Sinne der völkerrechtlichen Normen — und zu diesen gehört auch das völkerrechtliche Vertragsrecht — ausgelegt werden sollen. Hier ist zu erwähnen, daß der Originaltext des Pariser Vertrages das Wort « parification » enthält, das von der italienischen Abordnung, d.h. von ihrem Chef Degasperi, vorgeschlagen worden war. Dieses Wort existiert an sich in der englischen Sprache nicht, es ist ein anglisiertes italienisches Wort und kehrt sonst nur in einem einzigen italienischen Verfassungstext in analogem Zusammenhang wieder, und zwar im Art. 38 des Autonomiestatuts für das Aostatal. Das Wort « parificazione » ist dort auch so auszulegen, daß es den freien Gebrauch der einen oder der anderen Sprache gemäß der sprachlichen Zugehörigkeit des interessierten Bürgers bedeutet. Balladore-Pallieri schreibt dazu: « È da presumere che la disposizione per la quale la lingua ufficiale è anche in Provincia di Bolzano l'italiano, vada intesa in modo da non contraddire all'altra disposizione internazionalmente vincolata circa la parità delle due lingue. Le due disposizioni cioè si condizionano a vicenda e vanno intese per quanto possibile in modo da coesistere e inoltre da consentire di intendere la seconda nel significato che palesemente ha secondo gli accordi internazionali conclusi ».

Hier nur noch ein kurzer Hinweis, der in der Begründung des Anfechtungsantrages nicht enthalten ist, über die Zielsetzung des Pariser Vertrages, der im ersten Absatz des Art. 1 von einer vollen Gleichstellung der Südtiroler Volksgruppe mit der italienischen Volksgruppe spricht und dann beispielsweise aufzählt, welche Vorkehrungen getroffen werden sollen. Die Auslegung der Wendung « completa uguaglianza di diritti » kann nur lau-

ten « völlige Rechtsgleichheit » oder « volle Gleichheit der rechtlichen Bedingungen », und zwar nicht nur in staatlicher, sondern auch in volklicher Hinsicht. In den Erörterungen über den Sinn des Abkommens ist mit Recht darauf hingewiesen worden, daß es merkwürdig wäre, wenn die Rechtsgleichheit sich nur auf Rechte des Staatsbürgers bezöge. Der italienische Vertragspartner würde es von sich weisen, daß er erst durch einen Sondervertrag gezwungen werden müßte, deutschsprachigen Staatsbürgern die vollen Rechte zu gewähren, die jedem Staatsbürger ipso facto zustehen. Die Fortsetzung des zweiten Absatzes des Art. 1 des Pariser Vertrages bestätigt, daß es sich nicht um das Einsetzen in bestimmte staatliche Rechte, sondern um den Aufbau eines volklichen Rechtsschutzes handelt, der gleiche Bedingungen mit jenen herstellt, unter denen die italienischsprachigen Einwohner selbstverständlich leben. Bei diesen italienischsprachigen Einwohnern handelt es sich nicht um Einzelpersonen, oder um eine zahlenmäßig beschränkte Volksgruppe, sondern um die örtlichen Vertreter des italienischen Volkstums. Die Gleichheit der rechtlichen Bedingungen bezieht sich auf die volklichen Lebensformen des italienischen Volkes innerhalb der Republik Italien. Diese Gleichheit soll vollständig sein, die Bedingungen für die Angehörigen deutschen Volkstums sollen jenen gleich sein, unter denen sich das italienische Volkstum in diesem Staate entfalten kann, in voller Ausschöpfung der kulturellen Werte, ungehindert durch räumliche oder geistige Schranken, im selbstverständlichen Gebrauch der Muttersprache in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens, ohne Einmischung ungewollter Machtausübung, ohne einen Zwang etwa zum Erlernen einer fremden Sprache, ohne Furcht vor Unterwanderung durch ein anderes Volkstum, ohne Durchlöcherung des Volksbodens durch Entfremdung städtischer Zentren, ohne Unterstellung unter Beamte anderer Herkunft. All das, was das italienische Volk im Staate Italien selbstverständlich genießt, sollen die Angehörigen deutschen Volkstums in diesem Staate in vollständiger Gleichheit der Rechte auch haben. Alle diese Rechte kommen ja dem italienischen Volksteil auch zu, nur daß dieser keinen Anlaß hat, sie sich

ausdrücklich bestätigen zu lassen! Es ist eine Frage der Rechtsgleichheit und nicht von Sonderrechten für die Deutschsprachigen.

Und zu guter Letzt möchte ich noch auf eine Behauptung des Abg. Kessler antworten, daß nämlich die regionale, die autonome Gesetzgebung nie den Anspruch erhoben hätte, die sprachlichen Belange zu regeln. Der Regionalrat hat bisher verschiedene Gesetze verabschiedet und sonstige Regelungen getroffen, in denen wir es als einfach selbstverständlich erachtet haben, die sprachlichen Belange, die mit dem regionalen Leben zusammenhängen, mitzuregeln. Ich verweise auf das Regionalgesetz über die Personalordnung (Gesetz vom 7. September 1958 Nr. 23) hinsichtlich der Pflicht zur Kenntnis des Italienischen und des Deutschen von seiten des gesamten Personals der Region, das in der Provinz Bozen angestellt ist; auf das Regionalgesetz über das Feuerwehrewesen vom 20. August 1954, in welchem die Pflicht zur Kenntnis des Deutschen und des Italienischen von seiten des Berufsfeuerwehrkorps in Bozen vorgesehen ist; auf das Provinzgesetz von Bozen über die Personalordnung, in welchem dem Personal der Landesverwaltung die Kenntnis beider Sprachen zur Pflicht gemacht wird; auf Art. 119 der Geschäftsordnung des Regionalrats; auf Art. 103 der Geschäftsordnung des Landtages von Bozen. In allen diesen vom Regionalstatut vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen regionaler Organe, werden die sprachlichen Belange selbstverständlich als Teil der Zuständigkeit der autonomen Region in ihren Sachgebieten und hinsichtlich des regionalen öffentlichen Lebens erachtet und sind als solche auch in Kraft getreten.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola?

BRUGGER (S.V.P.): Per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE: La parola a Brugger.

PRESIDENTE: In diesem Fall, wenn er die Motion erläutert, kann dann ein anderer für die Gruppe sprechen. Aber die Motion muß sofort erläutert werden, und zwar von demjenigen, der sie

einbringt, dann können die einzelnen Gruppen sprechen. Das, was Dr. Benedikter jetzt getan hat, ist keine Erläuterung der Motion, sondern er hat bereits über die Motion selbst gesprochen. Die Erläuterung hätte am Anfang gemacht werden müssen, und nicht erst, nachdem schon ein anderer Redner für seine Gruppe gesprochen hat. Somit bin ich nicht der Meinung, daß von der Gruppe der S.V.P. noch jemand sprechen kann.

BRUGGER (S.V.P.): Ich bin nicht ganz Ihrer Auffassung, Herr Präsident, weil in der Geschäftsordnung nicht steht, daß der Unterzeichner der Motion als erster sprechen muß; es steht auch nicht drin, daß er sie erläutern muß. Der Unterzeichner darf länger sprechen als die Sprecher der einzelnen Gruppen, aber es steht nicht drin, daß er zuerst reden muß.

PRESIDENTE: Wir haben es immer so gehalten, daß derjenige, der eine Tagesordnung oder Motion einreicht, sie erläutern kann, und daß diese Erläuterung nicht als « intervento », als Stellungnahme der Gruppe zu der Vorlage gilt. Aber diese Erläuterung muß am Anfang gemacht werden, sonst hat sie keinen Sinn mehr. Als ich gefragt habe, wer das Wort ergreifen will, hätte der erste Unterzeichner sich melden müssen und hätte die Motion erläutern können; nachher kann noch ein Redner für jede Gruppe sprechen und da hätte noch ein Vertreter der Südtiroler Volkspartei sprechen können. Aber die Erläuterung ist nicht erfolgt und es hat inzwischen schon ein Vertreter einer anderen Gruppe gesprochen. So ist nichts mehr zu machen und ich kann meine Meinung nicht ändern.

Chi chiede la parola? Nessuno chiede la parola, allora mettiamo in votazione la mozione. Metto ai voti la mozione preletta.

Quello che non ho letto è commento, io ho letto solo il dispositivo della delibera. Chi è d'accordo di approvare questa mozione prego alzi la mano.

È approvata con 30 favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari.

Chi chiede la parola? Assessore Bertorelle ha

la parola.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Sono stato pregato dalla categoria interessata di vedere la possibilità che venga trattata la legge n. 119:

*« Trattamento di pensione e di previdenza del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano ed approvazione dello Statuto del fondo relativo ».*

La legge venne approvata all'unanimità dal Consiglio e venne poi rinviata per questioni di carattere tecnico-formale dal Governo. La commissione competente ha accettato quei rilievi all'unanimità. Io penso quindi che sia una cosa che va sbrigata in pochi minuti e potrebbe così consentire l'entrata in vigore di questa legge, molto attesa dal personale competente.

È già all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: C'è la proposta di trattare subito un disegno di legge, già rinviato dal Governo, il quale è stato già trattato dalla commissione e che concerne il personale delle Camere di commercio. Si tratta di una piccola cosa, di piccola variazione da portare e che il Consiglio naturalmente deve decidere.

C'è qualcuno che chiede la parola sulla proposta di Bertorelle? Pongo ai voti la proposta di Bertorelle: è approvata alla unanimità. Qui ci troviamo di fronte ad una legge approvata dal Consiglio regionale l'8 gennaio 1960; è stata rinviata dal Governo il 14 febbraio 1960.

La motivazione è la seguente:

« Si comunica che il Governo rinvia ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto d'Autonomia il disegno di legge indicato in oggetto per i seguenti motivi:

- 1) eccesso di competenza legislativa regionale in quanto l'art. 6 lettera F dello Statuto del fondo devolve al fondo medesimo i proventi contravvenzionali che sono di pertinenza dello Stato.
- 2) Violazione dell'art. 38 dello Statuto d'Autonomia in quanto gli artt. 11 e 14 dello Statuto

del fondo attribuiscono al solo Presidente della Giunta Regionale poteri che spettano alla Giunta medesima.

Si rinviando due esemplari del disegno di legge in parola.

Questa la motivazione del rinvio. Come prescrive il regolamento la commissione competente è stata investita per pronunciarsi sul rinvio del Governo, per cui do adesso la parola al Presidente della commissione perchè legga la relazione.

PANIZZA (D.C.): (*legge la relazione della Commissione*).

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. I rilievi sono stati fatti allo statuto e non alla legge. Chi chiede la parola nella discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Chi è d'accordo di passare alla discussione articolata prego alzi la mano. È approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda gli articoli dello Statuto che sono già stati approvati e che non sono oggetto di rinvio li leggo solo formalmente e mi soffermo sugli emendamenti da portare poi agli altri articoli.

#### STATUTO

Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento.

##### Art. 1

*È istituito il Fondo di pensione e di previdenza per i dipendenti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento.*

*Il fondo ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.*

*Esso ha la sua Sede legale in Trento ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale del Trentino - Alto Adige.*

È posto ai voti l'art. 1: unanimità.

##### Art. 2

*Nel seguito del presente Statuto, il Fondo di pensione e di previdenza per i dipendenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Bolzano e di Trento sarà denominato « Fondo »; il personale camerale a qualunque carriera e categoria appartenga sarà denominato « impiegati » se*

*in attività di servizio, « pensionati » se cessato dal servizio e in godimento di pensione; le Camere di commercio, industria ed agricoltura saranno denominate « Camere ».*

È posto ai voti l'art. 2: unanimità.

##### Art. 3

*Il Fondo provvede alla gestione dei trattamenti di pensione e di previdenza a favore degli impiegati nelle forme previste dal presente Statuto e dal proprio regolamento, nonchè di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli potrà essere conferita dalle Camere.*

*Le spese di amministrazione del Fondo sono a carico del Fondo stesso.*

È posti ai voti l'art. 3: unanimità.

##### Art. 4

*Il Fondo provvede alle seguenti prestazioni:*

- a) *Pensione agli impiegati cessati dal servizio dopo almeno 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale;*
- b) *pensione di reversibilità ai superstiti dell'impiegato o del pensionato;*
- c) *corresponsione di una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta;*
- d) *corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.*

*Il predetto trattamento di pensione e di previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati e salariati in atto con i sistemi sia dell'assicurazione sulla vita, che della Cassa di previdenza.*

È posto ai voti l'art. 4: unanimità.

##### Art. 5

*La misura della pensione da corrispondere mensilmente agli impiegati dopo 15 anni di servizio è pari al 50,06% di 1/13 della retribuzione complessiva goduta dall'impiegato negli ultimi 12 mesi di servizio; detta percentuale è aumentata del 2,27% per ogni ulteriore anno di servizio fino a*

raggiungere la misura del 100% al compimento del 37° anno di servizio utile a pensione.

La misura della pensione dovuta alla vedova dell'impiegato deceduto dopo 15 anni di servizio utile è pari al 60% della pensione che sarebbe spettata al coniuge, con l'aggiunta del 10% della pensione base per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 90%.

Il passaggio a successivo matrimonio fa decadere il diritto di pensione nei confronti della vedova, mentre nei confronti degli orfani la pensione verrà corrisposta nella misura seguente: 40% per uno o due orfani e 50% per tre o più orfani.

In caso di orfani soli la pensione verrà corrisposta nella misura del 60% per uno o due orfani, del 75% per tre o più orfani.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui per qualsiasi motivo è venuto a cessare il servizio.

È posto ai voti l'art. 5: unanimità.

#### Art. 6

Per figlio a carico e per orfano, agli effetti del precedente articolo, si intende il figlio minore degli anni 21: detto limite è prorogabile fino al 24° anno in caso di frequenza di istituti di istruzione superiore (Università, Accademia, ecc.).

Viene fatto salvo ogni diritto previsto dalla legge per i figli interdetti ed inabilitati.

È posto ai voti l'art. 6: unanimità.

#### Art. 7

La misura dell'indennità di licenziamento o di anzianità e dell'indennità « una tantum » è pari al 1/12 della retribuzione complessiva goduta dall'impiegato negli ultimi 12 mesi di servizio e per ogni anno di servizio.

È posto ai voti l'art. 7: unanimità.

#### Art. 8

Per retribuzione complessiva agli effetti del presente Statuto si intende il complesso degli emolumenti goduti dall'impiegato, ad eccezione della aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro stra-

ordinario e di ogni altro compenso attinente a particolari prestazioni contingenti.

È posto ai voti l'art. 8: unanimità.

#### Art. 9

La amministrazione del Fondo provvederà a riliquidare le pensioni in corso di godimento nel caso che l'indice nazionale del costo della vita — calcolato dall'ISTAT — subisca una variazione superiore al 10% rispetto a quello accertato all'atto del pensionamento o dell'ultima liquidazione precedente; l'adeguamento sarà pari all'aumento percentuale dell'indice.

Qualora peraltro con provvedimento di carattere generale vengano apportate variazioni nelle retribuzioni del personale in servizio, le pensioni in corso di godimento saranno pure soggette a riliquidazione assumendo come base la nuova retribuzione della qualifica e dello scatto cui l'impiegato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.

È posto ai voti l'art. 9: unanimità.

#### Art. 10

Sono Organi del Fondo:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio sindacale.

È posto ai voti l'art. 10: unanimità.

#### Art. 11

Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della previdenza ed assistenza sociale e della sanità, di concerto con l'Assessore dell'industria, commercio, turismo e trasporti:

- a) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, turismo e trasporti, con funzioni di Presidente;
- b) da un rappresentante per ciascuna delle due Giunte camerali, designato dalla rispettiva Giunta, e scelto fra i suoi membri;
- c) da due rappresentanti del personale dipendente di ciascuna Camera, eletti dal personale di ruolo;

- d) dai Segretari generali e dai ragionieri capi delle Camere;
- e) da due pensionati eletti da titolari di pensione diretta, uno per ciascuna Camera.

*Il Consiglio d'amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del Vice-presidente, scelto fra i rappresentanti della provincia diversa da quella del Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino allo scadere del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale.*

*La composizione del Consiglio d'amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo.*

All'art. 11 c'è una proposta di modifica, al primo comma: inserire dopo le parole « del Presidente della Giunta regionale » la frase « *previa deliberazione di Giunta* ». Questo è stato il motivo del rinvio, per cui si deve accogliere questo emendamento proposto dalla commissione all'art. 11. Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo ai voti l'emendamento proposto dalla commissione: approvato all'unanimità.

Pongo ai voti tutto l'art. 11 così emendato: unanimità.

#### Art. 12

*Il Presidente:*

- a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- c) formula l'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle sue deliberazioni;
- d) firma gli atti e i documenti che comportano impegni del Fondo.

*In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente.*

È posto ai voti l'art. 12: unanimità.

#### Art. 13

*Il Consiglio d'amministrazione delibera:*

- a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo e sul suo funzionamento;
- b) sui bilanci preventivi e consuntivi;

- c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- d) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi;
- e) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;
- f) sulle eventuali modifiche delle aliquote contributive, da proporre alle Camere;
- g) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento.

È posto ai voti l'art. 13: unanimità.

#### Art. 14

*Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente, e due eletti dagli impiegati, uno per ciascuna Camera.*

*Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.*

*I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli art. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.*

All'art. 14, al secondo comma, aggiungere dopo le parole « con decreto del Presidente della Giunta regionale » le parole « *previa deliberazione di Giunta* ». Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'art. 14: unanimità.

#### Art. 15

*L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.*

*Il bilancio preventivo e quello consuntivo, corredati dalla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmessi il primo entro il 30 novembre e il secondo entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale per l'approvazione e alle due Giunte camerali.*

È posto ai voti l'art. 15: unanimità.

#### Art. 16

*Il Fondo viene alimentato dalle seguenti en-*

trate :

- a) contributo del 21% per la gestione del trattamento di pensione, di cui il 15% a carico delle Camere ed il 6% a carico degli impiegati;
- b) contributo dell'8% a carico delle Camere, per la gestione dell'indennità di anzianità e di licenziamento;
- c) i redditi patrimoniali;
- d) le erogazioni straordinarie delle Camere;
- e) donazioni e lasciti;
- f) le oblazioni stragiudiziali per contravvenzioni anagrafiche;
- g) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Camere.

Il contributo a carico delle Camere e del personale è da applicarsi sull'ammontare lordo della retribuzione complessiva prevista del precedente art. 8.

Le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui al punto f) dell'art. 13 sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale, sentite le Giunte camerali.

All'art. 16 la Commissione propone di stralciare la lettera «f», e cioè cancellare le parole «le oblazioni stragiudiziali per contravvenzioni anagrafiche». Chi è d'accordo con la proposta della commissione? Approvata all'unanimità.

È posto ai voti l'art. 16: approvato a maggioranza con l'astensione del Presidente della commissione.

#### Art. 17

*Il patrimonio del Fondo è costituito :*

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;
- b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dal presente Statuto e dal suo regolamento.

È posto ai voti l'art. 17: unanimità.

#### Art. 18

*I capitali disponibili del Fondo possono essere investiti:*

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in depositi fruttiferi presso gli Istituti di credito

*operanti nella Regione di notoria solidità;*

- c) in beni immobili;
- d) in tutti gli altri modi che possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione.

È posto ai voti l'art. 18: unanimità.

#### Art. 19

*Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto stesso da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.*

È posto ai voti l'art. 19: unanimità.

#### Art. 20

*In caso di scioglimento del Fondo, avvenuto per qualsiasi causa, il patrimonio sarà destinato a quella analoga istituzione che sarà tenuta a provvedere al trattamento di pensione e di previdenza degli impiegati camerali, nonchè dei pensionati.*

*Nel caso che a detto trattamento dovessero provvedere le Camere, il patrimonio del Fondo sarà suddiviso tra le medesime in ragione proporzionale ai contributi versati da ciascuna Camera nell'ultimo quinquennio.*

È posto ai voti l'art. 20: unanimità.

#### Art. 21

*Il presente Statuto entra in vigore a tutti gli effetti col 1° gennaio 1960. Esso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

È posto ai voti l'art. 21: unanimità.

#### Art. 22

*Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono per analogia, in quanto applicabili, le norme stabilite dalle leggi sul pubblico impiego.*

È posto ai voti l'art. 22: unanimità.

Queste sono state le modifiche apportate allo Statuto.

Il disegno di legge contiene quattro articoli che naturalmente vanno bene e non sono stati modificati.

#### Art. 1

*Al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento sono assicurati il trattamento di pensione e quello di previdenza nelle misure stabilite dallo Statuto dell'apposito Fondo all'uopo costituito, il cui funzionamento è assicurato dalle Camere suindicate.*

È posto ai voti l'art. 1: approvato all'unanimità.

#### Art. 2

*È approvato lo Statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento, nel testo allegato alla presente legge.*

È posto ai voti l'art. 2: approvato all'unanimità.

#### Art. 3

*Al Fondo in oggetto sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti camerale assunti dopo il 1° gennaio 1960. È fatta salva altresì la facoltà per tutto il personale camerale attualmente in servizio di optare entro il termine di un anno tra la forma di trattamento di quiescenza di cui attualmente beneficia e quella derivante dall'applicazione della presente legge.*

È posto ai voti l'art. 3: approvato all'unanimità.

#### Art. 4

*La presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1960.*

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

È posto ai voti l'art. 4: approvato all'unanimità.

Qualcuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

La discussione è chiusa, prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 38 votanti - 36 sì, 1 scheda bianca, 1 scheda nulla. La legge è approvata.

Ora prego il Consiglio di decidere se andare a visitare la mostra del vino, secondo che il Consiglio riprenda i lavori domani alle 15. Chi chiede la parola?

Il cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Farei la proposta di continuare almeno fino alle 18, poi possiamo andare a visitare la mostra del vino; siamo alle 17, andiamo avanti ancora un'ora.

PRESIDENTE: C'è la proposta di continuare fino alle 18. Chi chiede la parola su questa proposta? Sono due le proposte.

Pongo in votazione la prima proposta, che è arrivata prima.

Chi è d'accordo di sospendere adesso i lavori per visitare la mostra del vino prego alzi la mano. Un voto (ilarità).

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Si è qualificato!

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di interrompere i lavori alle 18? Approvato a maggioranza. La seduta continua. Adesso si deve riprendere la discussione sull'art. 73. C'è qualcuno che chiede la parola?

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß über diese Frage ein Beschlußantrag eingebracht worden ist, um eine Entscheidung des Regionalrates herbeizuführen, und daß unserer Ansicht nach diese Entscheidung des Regionalrates der weiteren Behandlung des Haushaltes unbedingt vorangehen muß. Über die Zweckmäßigkeit, ja Notwendigkeit ist schon das letzte Mal gesprochen worden. Ich beantrage daher, daß wir darüber abstimmen, diesen Beschlußantrag sofort zu behandeln.

PRESIDENTE: Qui è stata presentata una mozione a firma Benedikter e altri, che intende portare il Consiglio ad una decisione sulla discussione

avvenuta l'ultima volta. Questa mozione non ha potuto essere messa da me all'ordine del giorno, in quanto l'art. 112 del regolamento dice: « La mozione, pervenuta almeno 10 giorni prima di quello fissato per una seduta di Consiglio, è posta all'ordine del giorno della seduta medesima.

Tuttavia, qualora i presentatori o uno di essi chieda l'inserzione della mozione nell'ordine del giorno, sarà seguita la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 49 ».

Quindi la mozione non può essere messa all'ordine del giorno da parte della Presidenza per motivi regolamentari. Però il Consiglio, con la maggioranza prevista del regolamento a sensi sempre dell'art. 49 del regolamento, può metterla all'ordine del giorno e discuterla subito. La proposta, che è stata fatta dal cons. Benedikter, se ho ben capito, è quella che il Consiglio decida per votazione a scrutinio segreto, evidentemente, di mettere all'ordine del giorno e discutere questa mozione. Il testo lo conoscono. Il proponente ritiene che non si possa continuare la discussione sugli articoli prima che questa mozione non sia discussa. Quindi quando c'è questa proposta il Consiglio deve votare.

KESSLER (D.C.): Domando la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: Un momento, devo vedere se non ci sono questioni di regolamento. « Sulle materie non iscritte all'ordine del giorno, il Consiglio non può nè discutere nè deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente sulla materia proposta e con facoltà di uno dei proponenti di illustrare brevemente la richiesta ».

Per dichiarazione di voto la parola a Kessler, perchè alla votazione si deve passare in base alla richiesta.

KESSLER (D.C.): Appunto per questo ho chiesto la parola, per dichiarazione di voto e per dire che riteniamo fondate le osservazioni fatte dal proponente Benedikter, il quale dice che il contenuto della mozione appare pregiudiziale allo svol-

gimento della discussione articolata del bilancio, soprattutto tenuto conto del modo più generico della discussione che è già avvenuta in Consiglio regionale nell'ultima seduta. Inoltre ci pare di dover aggiungere che gli argomenti trattati dalla mozione e le decisioni che dovrà prendere il Consiglio su questa mozione sono veramente importanti, per cui anche noi abbiamo piacere che venga trattata subito con carattere di priorità proprio per l'importanza della questione che la mozione intende o per lo meno presume di poter risolvere.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? La discussione è chiusa. Il Consiglio deve decidere adesso, per votazione a scrutinio segreto, l'inserimento e la discussione immediata, ci vogliono però i tre quarti dei voti favorevoli dei votanti.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 38 sì, 1 voto contrario, 1 scheda bianca, 1 scheda nulla. La mozione è posta all'ordine del giorno.

Leggo la mozione:

### IL CONSIGLIO REGIONALE

*Vista la precedente deliberazione del 16 aprile 1957, con la quale il Consiglio regionale ha ritenuto che l'art. 73 dello Statuto di autonomia richiede una maggioranza diversa da quella normale per la votazione delle leggi e precisamente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri regionali assegnati a ciascuna Provincia;*

*preso atto della discussione avvenuta nella seduta del Consiglio regionale del 23 marzo 1960 concernente l'interpretazione dell'art. 73 dello Statuto*

- a) *per quanto riguarda l'organo cui incombe la trasmissione al Ministero dell'Interno del bilancio non approvato dai Consiglieri di una delle due Province.*
- b) *per quanto riguarda la questione se al Ministro dell'Interno dovrà essere spedito il testo originale del bilancio proposto dalla Giunta regionale oppure quello approvato dal Consiglio regionale nel corso della discussione articolata e sottoposto alla votazione finale.*

*ritenuta l'esigenza di affermare i diritti del*

*Consiglio regionale disciplinando l'attività dello stesso e codificando la prassi fino qui seguita, e di salvaguardare, nella applicazione dell'art. 73 dello Statuto, la propria autonomia,*

*delibera:*

*Nel caso in cui la legge regionale del bilancio non ottenga la maggioranza dei Consiglieri assegnati a ciascuna delle due Province bensì solo quella di una Provincia, il bilancio è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Ministro dell'Interno nel testo sottoposto alla votazione finale.*

È aperta la discussione sulla mozione preletta, chi chiede la parola? Il cons. Raffaelli ha la parola.

RAFFAELLI (P.S.I.): Noi abbiamo esaminato questa proposta di mozione e, pur rammaricandoci che sia sorta la questione in questa circostanza, e pur non essendo certi che l'eventuale approvazione di questa mozione stabilisca una regola precisa sicura, indiscussa, anche per gli anni futuri, riteniamo che allo stato attuale delle cose sia stata una iniziativa buona e tale da essere condivisa.

Le due tesi che si sono scontrate qui nella ultima seduta evidentemente sono inconciliabili, e fra una delle due è necessario scegliere oggi, al punto in cui ci troviamo, e non abbiamo certo avuto il minimo dubbio sulla scelta fra le due tesi, per quella che afferma i diritti del Consiglio, che afferma la sovranità del Legislativo rispetto all'Esecutivo, che è contenuta e che è espressa in questa delibera, per cui noi daremo senz'altro il voto favorevole in questa mozione.

Vorremmo proporre, se i proponenti sono d'accordo, secondo la prassi che si è instaurata, una leggera aggiunta, che non è una modifica; vorremmo, dopo le parole « votazione finale », aggiungere « accompagnato » — cioè il bilancio trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Ministro dell'Interno nel testo sottoposto alla votazione finale — « e accompagnato dai processi verbali delle discussioni »; questo perchè? Perchè riteniamo che qui ricorra proprio il caso previsto dal legislatore di una votazione in cui una Provincia ritiene — quella che vota contro il bilancio — ritiene di essere stata sopraffatta o torteggiata, o

maggiorizzata dall'altra, e il senso dello Statuto all'art. 73 dovrebbe proprio essere quello di demandare in questo caso ad un terzo, a un arbitro, il giudizio definitivo. Questo giudizio definitivo comporta che il giudice abbia gli elementi di giudizio. Gli elementi di giudizio potrebbero essere — scarsi fin che si vuole — ma potrebbero essere le varie indicazioni dei mutamenti che eventualmente ci sono stati nel bilancio presentato originariamente dalla Giunta con le rispettive motivazioni, che sommarariamente vengono indicate nei processi verbali. Forse i processi verbali verrebbero mandati ugualmente, comunque noi preferiremmo che la cosa venisse esplicitamente indicata in fine della delibera della quale ci stiamo occupando.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sulla mozione? Uno per gruppo può parlare.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte nur sagen, daß wir mit diesem Zusatz einverstanden sind.

PRESIDENTE: La proposta di emendamento aggiuntivo, chiesta da Raffaelli, a me sembra superflua, in quanto tutte le leggi che vengono mandate vengono accompagnate da un numero x di copie dei processi verbali. Diversa è la questione se il Consiglio decidesse che il disegno di legge, qualora venisse respinto nella votazione finale a sensi dell'art. 73, dovesse venire trasmesso da parte della Giunta. Allora è un'altra cosa, perchè allora la Giunta potrebbe anche non mandare i processi verbali. Questo non lo so, ma ogni cosa che è stata trasmessa, anche gli ultimi 11 bilanci, compresi quelli del 1958 e 1959, sono stati trasmessi in questo caso al Ministro dell'Interno, non al Governo, al Ministro dell'Interno, con le relazioni della commissione e della Giunta ed i processi verbali delle sedute.

RAFFAELLI (P.S.I.): Va bene.

PRESIDENTE: Questo è previsto, è la prassi seguita per 11 anni per tutte le leggi, e le chiede appunto il Governo stesso per poter vedere la discussione dove c'è anche l'esito delle votazioni, le discussioni naturalmente stringate, come risultano dai processi verbali. Perciò non ritengo necessario questa inclusione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Va bene.

PARIS (P.S.I.): Lo ritiriamo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Soltanto per dire che ho già avuto modo di esprimere il dissenso e la sorpresa per la interpretazione data all'art. 73 e in sede di discussione generale e successivamente. È stato in funzione di quello che avevo presentato a suo tempo quell'ordine del giorno e che mi sono anche schierato contro il passaggio alla discussione articolata, perchè avrei ritenuto che discutere il bilancio in quelle condizioni diventava veramente inutile e soprattutto lesivo per la dignità del Consiglio. Per cui, fatte queste considerazioni non ho nessuna difficoltà a dichiarare che darò il mio voto alla mozione e all'emendamento se sarà mantenuto e presentato.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? La parola al cons. Scotoni.

SCOTONI (P.C.I.): Siamo favorevoli a questa mozione, anche se ci sembra ancora incompleta e non tale da risolvere tutte le questioni che sono state del resto anche sollevate nel corso della discussione dalla quale probabilmente questa mozione ha tratto origine. Per fare un esempio, mi pare che quel problema che era stato sollevato e cioè se anche i singoli articoli dovessero essere votati con maggioranze separate, cioè dai Consiglieri regionali appartenenti alle due Province, forse avrebbe potuto trovare il suo inserimento. È vero che, secondo uno di quei pareri che ci sono stati nuovamente distribuiti, la questione è stata risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 17 aprile 1957, dove è detto che il disegno di legge viene votato nei singoli articoli dal Consiglio come corpo unitario e poi alla fine viene sottoposto nel suo intero testo a votazione separata; però mi pare che in una mozione che doveva dare una regola per l'interpretazione nostra di questo art. 73 non sarebbe stato male aver ricordato e precisato anche questo aspetto, che evidentemente non era presente in coloro che sono intervenuti per discutere ed esternare le proprie idee sul celebrato art. 73. Del resto ho già detto, e lo ripeto, che sarei d'accordo con la interpretazione che fu data da uno dei tecnici, mi pare del resto non in contrasto fondamentalmente con quanto asserito dall'altro giurista inter-

rogato, cioè che « l'ipotesi di un'approvazione del bilancio da parte del Ministero dell'Interno resta rigorosamente circoscritta al solo caso in cui la legge di bilancio è stata approvata dal Consiglio regionale con un numero di voti consueto per ogni analoga deliberazione consiliare ma non con quella duplice maggioranza parziale di cui parla il capoverso dell'art. 73 ».

Se non ho capito male, a questa tesi, che io non avevo inventato ma che avevo ripreso da uno dei pareri richiesti dalla Presidenza del Consiglio, è stato obiettato che in tal caso potrebbe esserci una maggioranza. Io non riesco veramente a comprendere come una minoranza possa maggiorizzare, perchè se è richiesta la maggioranza dei Consiglieri per l'approvazione semplice onde poi possa andare al Ministero, togliendo questa, vuol dire che va sempre al Ministero. Quindi ci saranno dei casi in cui andrà più frequentemente al Ministero, mentre includendo questa riserva, questa regola sarebbero stati più limitati i casi in cui il Ministro avrebbe potuto intervenire per dirimere delle questioni sorte fra le Province. Tuttavia qualche cosa già dice, speriamo che sia un primo passo verso un definitivo chiarimento. Con questo spirito e con questa motivazione voteremo a favore della mozione.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Il cons. Kessler.

KESSLER (D.C.): Anzitutto mi pare di dover rilevare che questa ultima questione testè sollevata dal cons. Scotoni, cioè questo ultimo problema, non rientri nel testo della mozione e la mozione in ogni caso non presume di risolvere l'ultimo quesito posto dal cons. Scotoni. Per il resto mi pare di dover sottolineare, sia pure brevemente perchè mi pare da tutti accettato, che il momento in cui questa mozione viene discussa dal Consiglio regionale non sia assolutamente il più adatto, vorrei dire assolutamente il contrario, in quanto lo scopo della mozione è quello di dare una interpretazione giuridica che penso non sia pacifica per tutti e quanto meno complessa e difficile. Ma soprattutto l'aspetto che non rende tempestiva e opportuna o non renderebbe opportuna la discussione della mo-

zione in questo momento è l'aspetto politico che non può essere diviso dall'aspetto tecnico-giuridico che la mozione presenta, perchè è indubbio che attraverso la presentazione della mozione in questo momento si vuole, più che dare una interpretazione all'art. 73 o altro, ottenere un risultato politico. Dobbiamo chiederci che cosa vuole questa mozione, quali sono le finalità e gli scopi che immediatamente si propone di raggiungere. Potrebbe sembrare soprattutto, leggendo la premessa della mozione, che la stessa volesse raggiungere lo scopo di interpretare in maniera autentica l'art. 73 o per lo meno risolvere qualcuna delle questioni connesse con l'interpretazione dell'art. 73. E a questo proposito ha indubbiamente ragione il cons. Scotoni quando afferma che non si può senz'altro pensare che questa mozione sia completa, se per completa si intende risolutiva di tutte le questioni sorte a proposito dell'art. 73.

Su questo mi pare che possiamo essere tutti d'accordo. Ora, se la mozione si propone di interpretare l'art. 73 sia pure limitatamente agli aspetti che qui nella mozione sono contenuti, allora mi pare che dovremmo per lo meno travarci d'accordo su una cosa, che dare un'interpretazione giuridica ad una norma costituzionale attraverso una discussione in Consiglio che potrà essere utile, ma che poi fatalmente si deve risolvere con una votazione, pare abbastanza evidente a tutti che non sia la strada migliore, per lo meno non sia la strada per raggiungere la certezza di una interpretazione. Questo mi pare evidente solo se si consideri che un'interpretazione che oggi raggiungesse qui una certa maggioranza potrebbe essere mutata fra 8 o 9 mesi dallo stesso Consiglio regionale, dove si formasse una diversa maggioranza sull'interpretazione dell'art. 73. Mi pare che questa sola considerazione dovrebbe essere sufficiente per far capire che se lo scopo della mozione è quello di volere dare o presumere di voler dare un'interpretazione all'art. 73 indubbiamente questa mozione non è la strada che possa raggiungere questo scopo.

Ma, scendendo poi alla parte deliberativa della mozione ed anche all'ultima parte della promessa, sembrerebbe limitato per lo meno in via finale lo scopo della mozione allo scopo di affermare o

riaffermare i diritti del Consiglio regionale disciplinando l'attività dello stesso. Quindi sembrerebbe che lo scopo ultimo della mozione fosse quello di salvaguardare le prerogative del Consiglio regionale. Da questo punto di vista mi sembra che la mozione indubbiamente ha diritto di cittadinanza, se questo è lo scopo che vuole raggiungere. Io preferisco pensare che questo sia lo scopo che la mozione vuole raggiungere e su questo farò qualche breve argomentazione.

Si vuole cioè con questa mozione stabilire che spetta al Consiglio regionale, al Presidente per conto del Consiglio regionale, spedire il bilancio al Ministro dell'Interno nel caso in cui non raggiunga, in sede di votazione finale, le due maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 73. E si dice: questo lo si fa perchè è una prerogativa del Consiglio, si dice nella mozione, e quindi questa prerogativa del Consiglio deve essere difesa. A questo proposito mi sembrerebbe di dover fare questa osservazione. D'accordo sul difendere le prerogative del Consiglio e la dignità del Consiglio, ma mi pare che la strada giusta, la strada retta per difendere veramente le prerogative del Consiglio, come le prerogative di qualsiasi organo, sia quella di dare una interpretazione esatta possibilmente alle norme, comunque mi pare che assolutamente non possa essere quella di violare norme e per di più norme costituzionali.

Per questo dico ed anticipo il voto negativo del nostro gruppo: noi non accettiamo questa mozione proprio perchè si propone di salvaguardare le prerogative del Consiglio andando ad invadere la sfera di un altro organo assolutamente autonomo, che è la Giunta regionale. Quindi, per noi, così procedendo, si violerebbe in modo grave una norma costituzionale.

A sostegno sia pur breve di questa tesi, dirò che due sono le cose, sembra in premessa della mozione, che si vogliono qui chiarire: prima di tutto quale sia l'organo competente o l'organo a cui incombe il dovere di trasmettere al Ministro dell'interno il bilancio, punto a) della mozione; nel secondo, stabilire quale bilancio, quale stesura definitiva del bilancio debba essere inviata al Ministro dell'interno.

Secondo me, per rispondere alla prima domanda, alla prima questione di cui al punto a), forse bisogna rispondere prima alla questione del punto b), cioè vedere quale stesura del bilancio va inviata al Ministero dell'interno alla fine della discussione del bilancio qualora non si ottengano le due maggioranze previste dall'art. 73. A questo proposito credo anzitutto che si debba porsi una domanda e possibilmente dare una risposta, e dire: di chi è il bilancio? Il bilancio, l'atto di bilancio è un atto del Consiglio o è un atto della Giunta? Credo che, rispondendo a questa domanda, si potrà rispondere all'ulteriore domanda a chi incomba l'obbligo di fare proseguire certe vie costituzionali a questo bilancio.

Noi abbiamo detto che il bilancio è un atto della Giunta, è un atto amministrativo della Giunta, unica abilitata e unica che ha l'iniziativa in questo settore, e viene presentato al Consiglio unicamente al fine di ottenere o un'approvazione o una disapprovazione del bilancio. Cioè vorrei dire, più ancora più che una legge di approvazione quella che tratta il bilancio, è una legge di *autorizzazione*, cioè è l'organo esecutivo che propone all'organo legislativo il disegno di bilancio chiedendo la *autorizzazione ad amministrarlo*. L'organo legislativo è autorizzato, secondo il nostro modo di vedere, o è abilitato a dire all'organo esecutivo: « Sì, autorizziamo l'amministrazione di questo bilancio », oppure: « No, non autorizziamo l'amministrazione di questo bilancio ». Credo che solo questo sia il contenuto dei poteri che il Consiglio regionale ha, cioè che l'organo legislativo ha nei confronti dell'organo esecutivo che è la Giunta.

Stabilita così la natura del bilancio e le competenze del Consiglio relativamente alla legge di bilancio, mi pare evidente la risposta al quesito che alla fine della discussione del bilancio il testo che va esaminato dal Ministro dell'Interno non possa essere che il bilancio presentato dall'organo unico abilitato a presentarlo che è la Giunta regionale che lo ha presentato al Consiglio e ha avuto risposta negativa circa l'autorizzazione. Da questo mi pare di dover trarre la conclusione che se il Consiglio giustamente deve far valere le sue prerogative, non può farle valere andando ad invadere la

sfera di un altro organo il quale è tenuto a salvaguardare le proprie prerogative, quale è la Giunta regionale.

Quindi riteniamo che non sia giusto che il Consiglio tenti di invadere la sfera di competenza della Giunta e riteniamo che se ciò facesse non potrebbe non incorrere in una grave violazione di legge. È da questo punto di vista che noi sosteniamo che il bilancio, durante la discussione articolata, non può essere modificato dal Consiglio se non con il consenso della Giunta proprio per il concetto che prima ho richiamato, che la legge regionale del bilancio non può limitarsi che ad approvare o a non approvare. Questa affermazione sembrava quasi una affermazione scandalosa sia la settimana scorsa sia anche oggi sentendo le dichiarazioni di qualcuno dei Consiglieri, che sembrava quasi scandalizzato che la questione fosse posta, ma sono arrivati per fortuna in questi giorni questi pareri che ascendono al 1957-58, assunti dalla Presidenza del Consiglio, dove proprio il parere del prof. Pototschnig al quesito al punto b) tratta questa questione e dà pienamente ragione a questa tesi. È strano perché io questo parere non lo conoscevo e trovo confermata la tesi enunciata nel parere del prof. Pototschnig.

Infatti dice sotto il punto b) alla pagina 3: « *In secondo luogo può essere anche utilmente ricordato che la legge regionale di cui si occupa l'art. 73 dello Statuto d'autonomia è una legge di bilancio, ossia è una legge di approvazione.* »

*All'organo legislativo, pertanto, è domandato di intervenire soltanto allo scopo di approvare o di non approvare il bilancio, e non allo scopo di predisporlo, giacché quest'ultimo compito è invece affidato espressamente dallo stesso art. 73 alla Giunta regionale ».*

Qui abbiamo anche una conferma precisa — più precisa non poteva esserlo, si potrebbero leggere anche altre righe che riguardano lo stesso argomento — per sostenere la tesi che il bilancio regionale non può in sede di votazione articolata, essere modificato dal Consiglio se non con l'accordo della Giunta.

NARDIN (P.C.I.): Ma quando si è in 21,

quando si trovano secciatori!...

**KESSLER (D.C.):** La Camera approva o non approva il bilancio. Anzi si può andare oltre e dire e sostenere che neanche la bocciatura o la non approvazione da parte dell'organo legislativo del bilancio predisposto dal Gabinetto non comporta affatto le dimissioni del Gabinetto. Questo è pacifico in dottrina, proprio perchè ci sono delle vie precise che devono portare o che possono portare, qualora si voglia, alle dimissioni dell'organo esecutivo. Questa strada, messa a disposizione da tutti gli organi democratici, è la mozione di sfiducia. Per questo non si può ottenere lo stesso risultato attraverso una votazione negativa sul bilancio.

Qui evidentemente non presuno assolutamente di convincere gli oppositori su questa materia, tanto più che, ripeto, è una materia giuridica, dove però l'aspetto giuridico viene sommerso dall'aspetto politico che in questo momento è assolutamente preminente. Però è certo che se noi volessimo fare — e forse non siamo in grado di farlo in questo momento ed in questa sede — ma se si volesse fare un esame approfondito, e soprattutto estraneo da circostanze quali sono quelle presenti, della questione, penso che su certe parti un accordo di interpretazione si potrebbe raggiungere. Sono convinto che in questo momento non sia possibile.

Se un augurio possiamo fare è quello che tutte le questioni — e non soltanto queste perchè ce ne sono delle altre — che scaturiscono dalla presenza nello Statuto nostro di autonomia e quindi dall'inserimento nella nostra vita regionale dell'art. 73, se un augurio si può esprimere è che non in questa sede ma in sede giurisdizionale competente ci fosse la possibilità di portarlo davanti all'organo giurisdizionale e che venissero decise da quella tutte le questioni relative a questo art. 73. Dopo di che tutti potremmo metterci in pace nel senso di rimetterci all'esecuzione precisa di quello che gli organi giurisdizionali su questa materia dovessero stabilire.

Questo è l'augurio che noi facciamo e preghiamo la Giunta — e rispettivamente anche noi come gruppo vedremo di studiare la possibilità, anche superate le attuali difficoltà e comunque vada a

finire la discussione su questa mozione e sul bilancio — di portare al più presto possibile e per lo meno studiare la strada, che in questo momento non saprei indicare, per portare la questione davanti agli organi giurisdizionali, questa e tutte le altre questioni relative all'art. 73, per ottenere una pronuncia che sia definitiva.

Credo che se vogliamo, comunque sia, ottenere un'armonia, per lo meno interna, di vita fra i singoli organi stabilendo esattamente le competenze dell'uno e dell'altro, credo che non ci sia altra strada su questo argomento che ottenere una pronuncia.

**PRESIDENTE:** Altri che chiedono la parola? Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ich möchte nur einige Bemerkungen zu den Ausführungen des Abg. Kessler machen, und zwar, weil es meiner Ansicht nach nützlich ist, daß im Protokoll des Regionalrates gewisse, wenn auch nur summarische Entgegnungen zu den geäußerten Gesichtspunkten aufscheinen. Es besteht hier ein Präzedenzfall, der in der Einleitung zu diesem Beschlußantrag auch erwähnt ist: der Regionalrat hat am 16. April 1957 in einer anderen Frage, die bei Anwendung des Art. 73 entstanden ist, auch sich selbst eine Richtlinie gegeben. Dabei muß, glaube ich, festgestellt werden, obwohl es allen klar und bewußt ist: hier geht es nicht um die sogenannte authentische Auslegung eines Verfassungsrechtssatzes, denn wir wissen, daß die authentische Auslegung eines Gesetzes nur durch ein gleichrangiges Gesetz gegeben werden kann, also nicht einmal, streng genommen, durch den Verfassungsgerichtshof, sondern nur durch ein anderes Verfassungsgesetz. Wir erheben hier also nicht den Anspruch, eine authentische Auslegung zu geben; es hat sich vielmehr ergeben, daß im Zusammenhang mit der Regelung der Arbeiten des Regionalrates bei der Anwendung des Autonomiestatuts Auslegungsfragen entstehen und daß der Regionalrat, wenigstens für den begrenzten Zweck der Anwendung des Autonomiestatuts, dasselbe auslegen muß und sich nicht für jede der dabei entstehenden Fragen ad hoc an den Verfassungsgerichtshof wen-

den kann. Wir müßten geradezu ein Organ haben, das am Sitz des Regionalrates ständig tagt, um diese Auslegungsfragen zu klären. In diesem Zusammenhang kann man behaupten, daß eine ganze Reihe von Bestimmungen der Geschäftsordnung, von gesetzlichen Bestimmungen, wie etwa im Regionalgesetz über die allgemeine Rechnungsführung der Region, Auslegungen des Autonomiestatuts und im besonderen des Art. 73 darstellen, die nicht deswegen etwa verfassungswidrig sind, weil sie einen Artikel des Statuts anwenden und, indem sie die Anwendung regeln, ihn auch auslegen. Nun ist in unserem Antrag darauf hingewiesen, daß es hier darum geht, soweit es der Wortlaut des Art. 73 überhaupt zuläßt, die Autonomie des Regionalrates zu wahren. Wir waren uns bisher immer einig, daß der Regionalrat das oberste Organ dieser autonomen Körperschaft ist, daß er Gesetzgebungsgewalt hat: Autonomie heißt ja « Selbstsatzung ». Daher muß der Art. 73 soweit als möglich angewendet und in dem Sinne ausgelegt werden, daß die Autonomie und damit eine grundlegende Bestimmung der italienischen Verfassung auch gewahrt werde.

Wir wissen, daß das Entstehen des Parlamentarismus in erster Linie mit der Genehmigung der Einnahmen und Ausgaben des Souveräns durch ein Parlament verknüpft war und daß mit diesem Akt der moderne Parlamentarismus entstanden ist. Es handelte sich dabei nicht um eine pauschale Genehmigung aller Einnahmen und Ausgaben, sondern darum, daß der Souverän, der König, bestimmte Steuern vereinnahmte und bestimmte Ausgaben tätigen durfte. Es ist klar, daß, sofern Einnahmen oder Ausgaben bereits mit Gesetz festgelegt sind, dieses Gesetz bei Genehmigung des Haushaltes nicht abgeändert werden kann, aber wir wissen auch, daß in unserem Haushalt die Anzahl der Ausgaben- und auch Einnahmeposten, die ihrer Höhe nach gesetzlich nicht fixiert sind, die Anzahl der Posten, die auch in ihrer Höhe gesetzlich festgelegt sind, übertrifft. Der Präsident hat das letzte Mal gesagt, daß alles falsch war, was wir bisher gemacht haben, daß wir die einzelnen Posten nach dem normalen Abstimmungsverfahren getrennt genehmigt oder nicht genehmigt haben. Nach den heutigen Erklärungen dürfte also das vom Ausschuß vorgelegte Haushaltsgesetz nicht nach Artikeln abgestimmt

werden, sondern müßte in Bausch und Bogen angenommen oder abgelehnt werden.

KESSLER (D.C.): Lo dice anche Pototschnig, non siamo noi a dirlo!

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich spreche jetzt als verantwortlicher Volksvertreter, und als solcher habe ich wie alle Abgeordneten meine eigene Verantwortung hinsichtlich der Auslegung des Statuts, ganz gleich, welche Kapazität immer hier anderer Ansicht ist. Als verantwortlicher Volksvertreter in diesem Regionalrat bin ich der Ansicht, daß es hier um eine wirkliche Prärogative des Regionalparlaments geht und daß, wenn Ihr Standpunkt zutrifft, es nicht nur falsch und unsinnig, sondern verfassungswidrig wäre, wenn wir über die einzelnen Artikel als solche abstimmen. Wir dürften dann gar nicht darüber abstimmen, sondern über den vom Regionalausschuß vorgelegten Haushalt müßte summarisch in Bausch und Bogen abgestimmt werden: das wäre die Folge.

KESSLER (D.C.): Ma gli articoli della legge di bilancio vanno votati!

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Art. 73 spricht doch davon, daß der Ausschuß den Haushalt vorlegt, und zwar deshalb, weil der Haushalt nicht von einem einzelnen Abgeordneten vorgelegt werden kann, sondern eben vom Ausschuß als Verwaltungsorgan. Aber wem legt er den Haushalt vor? Nicht dem Innenminister, er legt ihn dem Regionalrat vor, dem ihm übergeordneten Organ. Dabei gilt, glaube ich, das, was für alle Gesetze gilt: in dem Augenblick, wo dieses Haushaltsgesetz dem Regionalrat als Gesetzentwurf vorgelegt wird, bemächtigt er sich dieses Gesetzes, wird Souverän über das weitere Schicksal dieses Gesetzes. Der Ausschuß kann den beantragten Abänderungen zustimmen oder nicht, aber da es sich um ein Gesetz handelt — ganz gleich, ob man nun von Formalgesetz oder materiellem Gesetz spricht —, muß der Regionalrat auf Grund seiner Prärogativen in der Lage sein, dieses Gesetz abzuändern, sofern nicht bereits vorher beschlossene Gesetze die Höhe der Posten festlegen. Deshalb entspricht es meiner Ansicht nach einer korrekten Auslegung, da über das Schicksal

des vom Ausschuß dem Regionalrat vorgelegten Gesetzentwurfes nun einmal der Regionalrat entscheidet, daß der Präsident des Regionalrates das Gesetz dann an das Ministerium weiterleitet. Ich möchte dabei noch auf den demokratischen Grundsatz hinweisen, wonach der Regionalausschuß ja kein Organ außerhalb des Regionalrates ist, sondern eine Emanation des Regionalrates, dem er nach dem Autonomiestatut verantwortlich ist — nicht der Zentralregierung oder sonst jemandem — und vom Regionalrat gewählt wird. Daher ist es meiner Ansicht nach korrekt, daß an den Vorschlägen des Regionalausschusses, an jedem einzelnen seiner Akte, soweit sie in den Regionalrat gebracht werden müssen, von diesem Regionalrat auch Änderungen vorgenommen werden können und daß, wenn der Regionalrat mit diesem Entschließungsantrag seine Prärogativen verteidigt, wir dadurch die Autonomie überhaupt verteidigen und damit auch die Stellung des Regionalausschusses selbst im Rahmen der Autonomie nicht herabmindern, sondern festigen. Denn, sollte es sich durch diese sehr merkwürdige Auslegung des Art. 73 bestätigen, daß der Regionalausschuß nicht mehr dem Regionalrat gegenüber verantwortlich

ist, sondern dem Innenminister, dann, glaube ich, habt ihr der Regionalautonomie einen entscheidenden Schlag versetzt und mit dazu beigetragen, ihr das Grab zu schaufeln.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

CORSINI (P.L.I.): Io chiedo la parola.

PRESIDENTE: Non posso concederle la parola, perchè ha già parlato il gruppo misto. Chi chiede ancora di parlare? Io voglio sapere perchè siccome alle 6 abbiamo detto che si andava . . . Allora nessuno chiede la parola?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Io la chiedo, ma domani.

PRESIDENTE: Siccome l'intervento del Presidente della Giunta sarà lungo dobbiamo sospendere perchè ormai abbiamo fatto dire al Presidente della mostra che si va alle 18. Si riprende domani alle ore 15.

(Ore 18)